

Torino, 19 Settembre 2006

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Caro/a Collega,

riteniamo di farTi cosa utile e gradita fornendoTi una ampia informativa emessa dal nostro sito nazionale in merito alle novità introdotte dalla Legge 248/2006, in vigore dal 12/8/2006, contenente disposizioni che interessano il nostro lavoro quotidiano.

Troverai la circolare in allegato.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE
FIMMG TORINO

Roma, 8 settembre 2006

CIRCOLARE ALL'ATTENZIONE DEI NOSTRI CLIENTI

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 248/2006 (c.d. manovra d'estate – Prodi), in vigore dal 12 agosto 2006, di conversione del D.L. 223/2006 contenente disposizioni per il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale.

Le novità introdotte riguardano sommariamente i seguenti argomenti e/o le seguenti categorie di contribuenti:

- Professionisti e artisti (per gli obblighi contabili e modalità di incasso delle prestazioni)
- Tutti i titolari di partita iva (per il pagamento F24 di tasse e contributi)
- Scadenza delle dichiarazioni fiscali e relativi versamenti (già a partire dal prossimo gennaio 2007)
- Tutti i titolari di partita iva (Trasmissione telematica degli elenchi Clienti e Fornitori)
- Commercianti al dettaglio (Trasmissione telematica dei corrispettivi)
- Applicazione accertamento in base agli Studi di settore
- Sanzioni penali per omessi versamenti Iva superiori a 50.000 euro
- Società non operative
- Trasferimenti immobiliari
- Ristrutturazioni edilizie
- Cessioni di immobili ricevuti in donazione
- altre

Dall'esame di tutte le novità emerge la necessità di riorganizzare tutta l'attività di consulenza e del rapporto professionale.

In considerazione delle **imminenti scadenze** e delle **importanti novità** introdotte dalla manovra sarà necessaria una vostra puntuale collaborazione nella consegna della documentazione contabile e nelle comunicazioni delle altre informazioni utili al fine di poter adempiere con puntualità e correttezza ai **Vostri obblighi fiscali**.

Analizziamo adesso più dettagliatamente le novità fiscali di cui sopra, contenute nella "manovra Prodi" che interessano la maggior parte della nostra clientela.

1) OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (ART.35, COMMA 12 E 12-BIS)

- i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della funzione professionale;
- i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili quali:
 - gli assegni non trasferibili;
 - i bonifici;
 - le altre modalità di pagamento bancario o postale;
 - i sistemi di pagamento elettronico.

Per quanto attiene, invece, gli incassi in contanti non devono superare l'importo unitario di € 1.000 (fino al 30 giugno 2007), € 500 (fino al 30 giugno 2008) e € 100 dal 1 luglio 2008.

I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme utilizzate per il pagamento delle spese sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni afferenti la sfera familiare e personale purché debitamente documentate da elementi certi e rintracciabili. I prelevamenti dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi " qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito e possano essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale.

Nota operativa: è necessario fin da ora un attento utilizzo del conto corrente bancario.

2) VERSAMENTI DOVUTI DAI TITOLARI DI PARTITA IVA (ART. 37, COMMA 49)

L'articolo 37, comma 49, del *decreto* stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali,esclusivamente mediante modalità telematiche:

- direttamente, dopo essersi muniti di codice pin e di password, utilizzando il **modello F24 on-line** (sito Internet).
Per usare il **modello F24 online** è necessario essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle Entrate un'apposita convenzione. Per il pagamento online, così come per accedere a tutti gli altri servizi telematici, è sufficiente possedere il codice Pin. La modalità online consente di pagare anticipatamente e avere comunque l'addebito in conto della somma a saldo del modello F24 alla data del versamento indicato. Altro vantaggio è quello di ricevere dall'Amministrazione Finanziaria, in via telematica, la segnalazione della correttezza o anomalia della richiesta di pagamento inoltrata e, in caso di saldo del modello F24 da addebitare in conto, l'esito dell'addebito comunicato dalla banca che detiene il conto corrente.
- tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (Entratel). Per usare il modello F24 cumulativo occorre rivolgersi agli intermediari abilitati che ordinano i versamenti online delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti degli stessi. La convenzione prevede ovviamente che l'intermediario deve essere autorizzato di volta in volta dal cliente per operare sul proprio conto corrente per il pagamento delle imposte, tributi,contributi e tutti gli altri pagamenti richiesti dal fisco.
- mediante l'home banking (Cbi - Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24. Per usare il modello F24 tramite l'home banking è necessario richiedere l'attivazione dei servizi Web alla propria banca tra i quali vi deve essere l'F24 telematico tramite lo standard Cbi.

Restano esclusi dall'obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i contribuenti non titolari di partita IVA, che potranno effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell'ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione.

Nota operativa: consigliamo di accertarsi presso la propria banca circa la possibilità di effettuare il pagamento dell'F24 tramite il conto corrente attualmente in uso, se già on-line, o eventualmente adeguarlo senza attendere il 1 ottobre prossimo.

3) MODIFICA DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI E DEI TERMINI DI VERSAMENTO (ART. 37, COMMI 10, 11, 12, 13, 14, 53, 54 E 55)

Unico persone fisiche e società di persone

Saldo imposte, contributi e prima rata di acconto	16 giugno (16 luglio con maggiorazione 0,40 %)
Presentazione della dichiarazione a banca e poste	30 giugno
Presentazione della dichiarazione in via telematica	31 luglio
Versamento del secondo acconto	30 novembre

Unico società di capitali

Saldo imposte e prima rata di acconto	16 giugno (16 luglio con maggiorazione 0,40%)
Presentazione della dichiarazione in via telematica	31 luglio
Versamento del secondo acconto	30 novembre

Modello 730

Presentazione al sostituto d'imposta	30 aprile
Presentazione al CAF o agli intermediari abilitati	31 maggio

Modello CUD e 770

Consegna dei Cud e certificazioni ai sostituiti	28 febbraio
Presentazione in via telematica del 770 semplificato e ordinario	31 marzo

ICI

Pagamento prima o unica rata	16 giugno
Pagamento saldo	16 dicembre

Nota operativa: trasmetteremo a breve lo scadenzario completo per l'anno 2007 con i termini per produrre la documentazione contabile allo studio per la contabilizzazione.

4) ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI (ART. 37, COMMI 8 E 9)

L'articolo 37, comma 8, dispone nei confronti dei contribuenti IVA l'obbligo di presentare all'Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).

Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.

Nell'elenco dei clienti occorre indicare tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura.

Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell'articolo 37 del decreto prevede per l'anno d'imposta 2006 l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.

Nell'elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l'indicazione del **codice fiscale**, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Ai **fini sanzionatori**, l'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Nota operativa: al ricevimento di una qualsiasi fattura (soprattutto le fatture dei piccoli esercenti) bisognerà accertarsi immediatamente della corretta indicazione del codice fiscale del fornitore, elemento essenziale al fine della trasmissione.

5) COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (ART. 37, COMMI DA 33 A 37)

Le disposizioni in esame introducono l'obbligo per i commercianti al minuto e attività assimilate di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

La trasmissione dei dati, che dovrà avvenire distintamente per ciascun punto vendita, sostituisce l'obbligo di registrazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 24 del citato DPR n. 633 del 1972.

Il comma 35 dell'articolo 37 del *decreto*, come sostituito in sede di conversione, introduce un credito di imposta pari a 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a favore dei contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente gli apparecchi misuratori in uso in funzione della trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente.

Il credito compete una sola volta indipendentemente dal numero dei misuratori adattati alle nuove funzionalità e, comunque, solo a seguito dell'avvenuta prestazione dell'intervento tecnico e del relativo pagamento.

Le disposizioni in esame entrano in vigore il 1° gennaio 2007, con l'obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il mese di luglio dello stesso anno, anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti.

In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi in precedenza esaminati è prevista la sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità.

Nota operativa: dovranno essere pubblicate le specifiche tecniche per tali adempimenti.

6) ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE (ART. 37, COMMI 2 E 3)

Il legislatore dispone l'applicazione generalizzata dell'accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti non congrui titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato (contabilità ordinaria o semplificata).

In altri termini è sufficiente che gli stessi non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore. Le nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.

Nota operativa: bisognerà controllare la congruità della propria attività prima della chiusura annuale per adottare eventuali accorgimenti.

7) NUOVE FATTISPECIE PENALI: OMESSO VERSAMENTO IVA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ED INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 35, COMMA 7)

L'articolo 35, integra il sistema delle sanzioni tributarie penali, introducendo due fattispecie delittuose riferite all'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale e all'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ove l'ammontare ecceda cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Conseguentemente, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27 dicembre 2007 il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2006.

Considerato che la disposizione è entrata in vigore il 4 luglio 2006 e che il delitto si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l'IVA relativa alla dichiarazione dell'anno precedente, si ritiene che la nuova previsione sanzionatoria troverà applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006 riguardanti l'IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005.

8) SOCIETÀ NON OPERATIVE (ART. 35, COMMI 15 E 16)

L'articolo 35, comma 15, del *decreto* modifica il regime delle c.d. "società di comodo" ha la finalità di rendere più efficaci le disposizioni che contrastano l'attività delle società non operative.

A tal fine, sono stati effettuati i seguenti interventi:

- innalzamento delle percentuali utilizzate per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative;
- innalzamento delle percentuali utilizzate per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato dalle società non operative;
- impossibilità di chiedere a rimborso, di cedere o di utilizzare in compensazione l'IVA a credito. Lo stesso credito, inoltre, in assenza, per tre periodi d'imposta consecutivi, di operazioni attive rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non potrà più essere "riportato in avanti", dalla società o ente non operativo, a scomputo dell'IVA a debito, relativa ai periodi d'imposta successivi;
- possibilità di chiedere, al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, la non applicazione della norma sulle società di comodo qualora il contribuente evidenzi situazioni straordinarie che di fatto hanno reso impossibile il conseguimento dei parametri e degli obiettivi previsti dalle medesime disposizioni. La decorrenza delle disposizioni in commento si applica a decorrere dal periodo di imposta 2006.

Nota operativa: bisognerà controllare l'operatività della propria società prima della chiusura annuale per adottare eventuali accorgimenti.

9) TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – DISCIPLINA AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO (ART. 35, COMMI 21, 22 E 23)

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha introdotto un criterio di determinazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che intervengano fra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Nell’art.35 viene espressamente ribadito che le parti hanno l’obbligo di indicare nell’atto l’effettivo corrispettivo pattuito per la cessione, fermo restando che la tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale avviene sulla base del valore catastale.

Tale criterio “agevolato” di determinazione della base imponibile, tuttavia, viene meno nell’ipotesi in cui le parti occultino, anche in parte, il corrispettivo effettivamente pattuito e lo dichiarino nell’atto in misura inferiore.

Inoltre è stato disposto un’ ulteriore riduzione degli onorari notarili dal 20 per cento previsto originariamente dalla legge finanziaria 2006 al 30 per cento. Inoltre il *decreto obbliga le parti, all’atto della cessione dell’immobile, a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi:*

- le modalità di pagamento
- l’eventuale ricorso ad attività di mediazione
- le eventuali spese per le suddette attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare.

Se tale dichiarazione viene omessa o resa in modo mendace o incompleto i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore, oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a 10.000.

Le disposizioni commentate decorrono dal 6 luglio 2006.

Inoltre la norma stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2007, è possibile portare in detrazione dall’imposta lorda il 19 % del compenso versato (massimo 1.000 euro per ciascuna annualità) per l’intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale e relative pertinenze.

10) AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (ART. 35, COMMI 19, 20, 35-TER E 35-QUATER)

L’articolo 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, del *decreto* ha modificato la disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie.

In particolare:

- per il periodo dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006 la quota detraibile per ristrutturazioni edilizie è pari al 41 per cento e *a decorrere dal 1° ottobre 2006 la quota detraibile per ristrutturazioni edilizie è pari al 36 per cento nei limiti di quarantottomila euro per abitazione.*
- per le spese fatturate dal 1° ottobre 2006, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si applica l’aliquota IVA agevolata del 10%.

11) PLUSVALENZE DERIVANTI DA Cessioni DI IMMOBILI OGGETTO DI DONAZIONI (ART. 37, COMMI 38 E 39)

Il comma 38 dell’art. 37 del *decreto* apporta modifiche in tema di cessioni a titolo oneroso di immobili acquisiti per donazione.

La norma introduce la tassazione della differenza tra il prezzo di vendita e il valore del bene acquisito per donazione se ceduto entro cinque anni dalla data di acquisto da parte del donante.